



COMUNE DI VECCHIANO

Provincia di Pisa

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.19 del 31-03-2014

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE DI MARINA DI VECCHIANO - APPROVAZIONE

L'anno **duemilaquattordici** e questo di **trentuno** del mese di **marzo** alle ore **17:30**, nella sala consiliare "S. Pertini" sita a Vecchiano, Via Barsuglia 209, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in adunanza pubblica ed in prima convocazione, in conseguenza di determinazioni prese dal SINDACO **Sig. LUNARDI GIANCARLO** previa la trasmissione degli inviti scritti come da referto di cui agli atti a termini di legge.

Nome	Presente / Assente
ANGORI MASSIMILIANO	P
BALDONI ANGELA	P
BARSOTTI LAURA	A
BIANCHI SERENA	P
BUSCEMI ALESSANDRA	A
CANARINI DANIELA	P
CAVALLETTI CARLO	A
CERRI MASSIMO	P
DEL ZOPPO LORENZO	A
LUNARDI GIANCARLO	P
MARIANETTI LEONIDO GIORGIO	P
MARIANETTI MASSIMO	P
MECIANI CRISTIANO	P
MEINI FEDERICO	P
SBRAGIA GLAUCO	P
SERMONTI BRUNO	P
FATTICIONI ENZO	P

Al momento dell'appello sono presenti Consiglieri N° 13 Sono assenti Consiglieri N° 4

Assiste il **SPATARELLA Dott. FULVIO**, Segretario Comunale.

Il **Sig. LUNARDI GIANCARLO** nella sua veste di SINDACO assume la Presidenza, e constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta e valida la seduta previa designazione a **scrutatori** dei Consiglieri:

BALDONI ANGELA

CERRI MASSIMO

MARIANETTI MASSIMO

Invita, quindi, il Consiglio Comunale a discutere e deliberare sugli oggetti compresi nell'ordine del giorno della presente adunanza

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che alle ore 19,05 è entrato in aula il consigliere Del Zoppo per cui i presenti sono saliti a 15.

Restano assenti i consiglieri Barsotti e Buscemi

Udito il Sindaco che illustra il regolamento per la gestione del patrimonio comunale di Marina di Vecchiano con l'emendamento che prevede la correzione dell'art. 9 c. 8 (eliminazione della frase: "*detto divieto si estende anche alle discoteche esistenti sul demanio marittimo*")

Sentiti:

- gli interventi dei consiglieri: Marianetti G., Sbragia e Cavalletti;
- i chiarimenti forniti dal Sindaco;
- i successivi interventi dei consiglieri: Baldoni, Cerri, Cavalletti, Bianchi;
- le conclusioni del Sindaco;
- la dichiarazione di voto contrario del consigliere Sbragia, in quanto valuta "troppo poliziesco" questo regolamento.

Preso atto della proposta presentata dagli uffici comunali, **allegata come all. A**, alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale, in ordine all'adozione di un regolamento relativo alla gestione ed alla tutela dei beni immobili di proprietà comunale o comunque nella disponibilità del Comune presenti sul litorale del Comune di Vecchiano;

Considerata l'opportunità di coordinare, in un'unica fonte normativa interna, le linee di indirizzo per la gestione delle strutture di Marina di Vecchiano, approvate dal Consiglio Comunale con la Delibera n. 87 del 17/12/2012 e le disposizioni operative annualmente dettate dall'Ente attraverso l'adozione dell'Ordinanza sulla balneazione e sull'uso dell'arenile;

Preso atto che negli ultimi anni, sempre più frequentemente, usi impropri del litorale, quali bivacchi, attendamenti, permanenza oltre l'orario consentito di balneazione e di apertura delle strutture commerciali hanno comportato altri e più gravi comportamenti illeciti, da cui sono derivati pesanti danneggiamenti al patrimonio pubblico, nonché manifestazioni di turbamento della sicurezza urbana di difficile sorveglianza e repressione;

Ritenuto pertanto necessario, in considerazione della natura dei luoghi, distanti dai centri abitati ed isolati soprattutto nelle ore notturne, tutelare il litorale di Marina di Vecchiano anche attraverso un sistema di videosorveglianza, consistente nell'installazione di apposite apparecchiature che durante le ore di divieto consentano di individuare le targhe dei veicoli in accesso ed uscita, e sanzionare i trasgressori per le violazioni del Regolamento;

Per tutti i motivi fin qui esposti, valutata positivamente la proposta formulata dagli uffici comunali;

Visti

- ~ il Decreto del Sindaco n. 1 del 20.01.2014 con il quale è stato conferito alla D.ssa Paola Angeli l'incarico, in via temporanea, di Dirigente dei due settori dell'Ente;
- ~ il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della Dott.ssa Angeli, espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma, del D. Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. 174/2012 convertito in L. n. 213/2012; i sensi dell'art. 49 1° comma, del D. Lgs. 267/00;
- ~ l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;

Dato atto che il Sindaco pone in votazione l'approvazione del regolamento per la gestione del patrimonio comunale di Marina di Vecchiano con l'emendamento dell'art. 9 c. 8 e la correzione dell'art. 13 c. 1 (eliminare il richiamo al p. 8 dell'art. 9);

Vista la votazione, resa e verificata nei modi di legge, con il seguente esito:

Presenti e votanti	15
favorevoli	11
contrari	4 (Baltoni , Cavalletti, Marianetti G. e Sbragia)

DELIBERA

per le ragioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate

- 1) di approvare il Regolamento per la gestione del patrimonio comunale di Marina di Vecchiano di cui **all'allegato A** alla presente delibera di cui fa parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che il presente Regolamento non comporta impegno di spesa;
- 3) di incaricare i competenti uffici comunali dell'adozione di ogni ulteriore atto per la piena attuazione della presente delibera e gli adempimenti relativi alla pubblicazione del presente Regolamento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente".

Successivamente il Consiglio Comunale

In ragione della necessità di accelerare le pratiche amministrative per garantire una celere attuazione della pratica in oggetto,

con separata votazione, resa e verificata nei modi di legge, che ha dato il seguente esito:

Presenti e votanti	15
favorevoli	11
contrari	4 (Baltoni , Cavalletti, Marianetti G. e Sbragia)

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto eseguibile d'urgenza, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Leg.vo n. 267/2000.

All. A) alla delibera CC 19/2014

**COMUNE DI VECCHIANO
(Provincia di Pisa)**

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE DI
MARINA DI VECCHIANO.
APPROVATO CON DELIBERA DEL C.C. n.....DEL**

INDICE

TITOLO I Disposizioni Generali

Art. 1: Oggetto del Regolamento
Art. 2 Finalità

TITOLO II Gestione del patrimonio comunale di Marina di Vecchiano

Art. 3 I Beni oggetto della tutela
Art. 4 Tutela della sicurezza urbana e del patrimonio comunale
Art. 5 Modalità di rilascio delle concessioni
Art. 6 Interventi migliorativi autorizzati e relative spese sostenute dal concessionario

TITOLO III Stagione Balneare

Art. 7 Disposizioni generali
Art. 8 Divieto di balneazione
Art. 9 Prescrizioni sull'uso delle spiagge

TITOLO IV Disciplina delle aree in concessione per strutture balneari

Art. 10 Disciplina generale degli arenili
Art. 11 Disciplina particolare per le strutture a servizio della balneazione
Art. 12 Disciplina del commercio al dettaglio su aree demaniali marittime
Art. 13 Prescrizioni sull'uso delle aree di proprietà comunale
Art. 14 Uso delle aree ricadenti nel demanio marittimo

TITOLO V Sanzioni e disposizioni finali

Art. 15 Sanzioni
1 **Art. 16 Rinvio e recepimento dinamico**
Art. 17 Entrata in vigore

TITOLO I Disposizioni Generali

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di gestione dei beni immobili di proprietà comunale o comunque nella disponibilità del Comune presenti sul litorale del Comune di Vecchiano e deve applicarsi con prevalenza sulle norme eventualmente contrastanti contenute in altri regolamenti comunali.
2. Il litorale del Comune di Vecchiano è ricompreso nel Parco Regionale di Migliarino San Rossore Massaciuccoli ed è costituito dai beni appartenenti al Demanio Marittimo, dove si svolgono attività di balneazione e turistico ricreative e da un'ampia fascia di terreno di proprietà comunale, il tutto complessivamente delimitato dalla sponda destra della foce del Fiume Serchio, a sud; dal confine comunale con il Comune di Viareggio, a nord; dalla via comunale del Balipedio, a est; dal Demanio Marittimo, ad ovest.
3. Detta fascia di patrimonio comunale, che ospita anche spazi e strutture di proprietà comunale destinate ad attività di supporto alle attività balneari e commerciali ad esse connesse, è sottoposta al pericolo di utilizzi impropri, quali bivacchi, attendamenti, permanenza oltre l'orario consentito di balneazione e di apertura delle strutture commerciali, cui si collegano frequentemente altri e più gravi comportamenti illeciti, quali danneggiamenti a seguito di incendio del patrimonio pubblico e delle strutture, nonché altre manifestazioni di turbamento della sicurezza urbana di difficile sorveglianza e repressione, in considerazione della natura dei luoghi che sono distanti dai centri abitati ed isolati, soprattutto nelle ore notturne.
4. La disciplina dell'esercizio delle attività balneari per gli aspetti connessi all'apprestamento dei servizi di salvataggio e di primo soccorso, alla sicurezza per la balneazione dei fruitori delle spiagge, alla regolamentazione dell'uso degli specchi acquei lungo il litorale di Marina di Vecchiano, e tutto quanto non previsto nel presente regolamento, è regolata dalle specifiche ordinanze emanate dalla Capitaneria di Porto e dal Comune di Vecchiano, cui si rinvia.

Art. 2

Finalità

1. Richiamato l'art. 4 dello Statuto Comunale, in cui il Comune, oltre ad assumere i beni ambientali, paesaggistici, storici, artistici, monumentali, urbanistici e culturali presenti nel territorio, come patrimonio della Comunità da tutelare e preservare per le future generazioni di cittadini, garantisce la piena realizzazione degli obiettivi posti con la costituzione del Parco Naturale regionale di Migliarino - San Rossore - Massaciuccoli ed assicura la difesa della sua integrità funzionale e territoriale.
2. Le finalità che l'Amministrazione intende perseguire con il presente regolamento sono:
 - a) prevedere delle linee guida nella gestione del patrimonio comunale ubicato a Marina di Vecchiano;
 - b) disciplinare l'esercizio dell'attività balneare sul Demanio Marittimo, il corretto utilizzo delle aree e delle strutture di proprietà comunale;
 - c) tutelare la sicurezza urbana nell'area di Marina di Vecchiano e preservare l'integrità del patrimonio comunale presente.

TITOLO II GESTIONE E TUTELA DEL PATRIMONIO COMUNALE DI MARINA DI VECCHIANO

Art. 3 I beni oggetto della tutela

1. I beni oggetto di tutela a norma del presente regolamento sono:

- l'arenile;
- la fascia dunale;
- le strutture di proprietà comunale di seguito descritte:
 - n. 2 strutture con destinazione bar e ristorazione denominati Montioni 1 e Montioni 2, ubicati sul Piazzale Montioni;
 - n. 2 strutture con destinazione, rispettivamente, edicola e bazar lungo la Via del Balipedio;
 - n. 1 struttura con destinazione cabina elettrica lungo la Via del Balipedio;
 - n. 1 struttura con destinazione locale tecnico per stazione mobile di telefonia lungo la Via del Balipedio;
 - n. 2 strutture con destinazione, rispettivamente, posto di guardia e infermeria lungo il tratto terminale di Via del Mare;
 - n. 2 strutture destinate a bar e ristorazione, con annessi locali wc e doccia esterni, denominati OASI 1 e OASI 2 ubicati sulla fascia dunale;
 - n. 1 chiosco bar con annessi locali wc e doccia esterni, ubicato sull'arenile;
 - n. 1 struttura di controllo (torretta di guardia) ubicata sull'arenile;
 - la viabilità e le aree di parcheggio, permanenti e stagionali, accessibili o comprese nella Via del Balipedio.

2. E' esclusa la possibilità di destinare le strutture commerciali di cui sopra ad attività diverse da quelle indicate e previste dal Piano Territoriale del Parco, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 515 del 12.12.1989 e con il Piano di Gestione della Tenuta di Migliarino e Fattoria di Vecchiano, approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ente Parco con Deliberazione n. 360 del 24.12.1997 e modificato con Deliberazione n. 215 del 13/09/1999. In particolare è vietato l'uso di tali strutture per attività di intrattenimenti e spettacoli che necessitano di autonome autorizzazioni.

Art. 4 Tutela della sicurezza urbana e del patrimonio comunale

1. In concorso con quanto previsto dell'art. 36 "Accesso alla Marina di Vecchiano" del Regolamento del Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, l'accesso e la permanenza di persone e veicoli sul litorale della Marina di Vecchiano è consentito dalle ore 6,00 alle ore 01,00 del giorno successivo, nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre.
2. Nel restante periodo dell'anno, l'accesso e la permanenza di persone e veicoli sul litorale della Marina di Vecchiano è consentito dalle ore 6,00 alle ore 24,00.
3. Sull'area è attivato un sistema di videosorveglianza, in conformità con quanto previsto dal Regolamento comunale sulla Videosorveglianza, approvato con Delibera del C.C. n. 17 del 31/03/2009, consistente nell'installazione di apposite apparecchiature, che, durante le ore di divieto consentano di individuare le targhe dei veicoli in accesso ed

uscita, e sanzionare i trasgressori per le violazioni del presente Regolamento.

4. La Giunta Comunale, con propri provvedimenti, disciplinerà le eventuali deroghe al divieto di accesso e permanenza di cui sopra, il rilascio di autorizzazioni ai gestori delle strutture commerciali e per la balneazione, nonché l'ammontare del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative per le violazioni del presente regolamento, in riferimento a quanto disposto dagli articoli 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e 16 della Legge n. 689 del 24.11.1981, come modificato dall'art. 6 bis della legge 24 luglio 2008, n. 125.

Art. 5 Modalità di rilascio delle concessioni

1. Ferma restando l'applicazione della specifica normativa di settore, l'Amministrazione Comunale intende procedere all'affidamento in concessione delle strutture comunali e all'affidamento in gestione delle spiagge attrezzate, privilegiando i seguenti criteri:

a) affidamento unitario della struttura destinata a bar-ristorante e degli eventuali servizi annessi (servizio parcheggio, strutture di servizio, spiaggia attrezzata), quale *unicum* aziendale;

b) previsione di anni 7 (sette) della durata dell'affidamento in concessione;

c) stabilire un canone a base di gara, in misura non inferiore a quello a cui sono state aggiudicate strutture analoghe nelle procedure concluse negli anni precedenti;

d) prevedere la possibilità per l'Amministrazione di quantificare gli eventuali nuovi investimenti ed interventi aggiuntivi sugli immobili, definendo l'attribuzione e l'accollo dei costi, valutando eventualmente, nel caso di impossibilità per la stessa di realizzare gli investimenti di propria competenza, di trasferirne i relativi costi sull'affidatario della concessione, previa eventuale graduale riduzione del canone annuale.

Art. 6 Interventi migliorativi autorizzati e relative spese sostenute dal concessionario

1. Gli investimenti e gli interventi aggiuntivi di cui alla lettera d) del precedente articolo 5 non devono essere interventi riconducibili alla manutenzione ordinaria e straordinaria del bene di proprietà comunale, contrattualmente già a carico del concessionario, ma devono essere riconducibili alla categoria dei *miglioramenti* e delle *addizioni* di cui agli artt. 1592 e 1593 c.c., ovvero deve trattarsi di investimenti e interventi che accrescano qualitativamente (miglioramenti) o incrementino quantitativamente (addizioni) il bene di proprietà comunale.

TITOLO III STAGIONE BALNEARE

Art. 7

Disposizioni generali

1. La stagione balneare è compresa tra il 1 maggio ed il 30 settembre.
2. L'attività delle strutture balneari deve iniziare improrogabilmente entro il 15 giugno e terminare non prima del 15 settembre.
3. Ove una struttura balneare intenda operare prima del 16 Giugno o dopo il 16 Settembre, esclusivamente per elioterapia, il servizio di salvataggio, ove sia previsto l'accesso al mare, dovrà essere assicurato nei giorni festivi e prefestivi secondo le modalità stabilite dall'Ordinanza della Capitaneria di Porto.
4. Sulle spiagge libere di Marina di Vecchiano il servizio di salvataggio è previsto soltanto nei giorni di sabato e domenica nel tratto di arenile tra la prima spiaggia libera attrezzata ubicata a Sud e la prima spiaggia libera attrezzata ubicata a Nord. Pertanto sulle medesime spiagge libere dovrà essere installata apposita segnaletica, ben visibile agli utenti con la seguente dicitura plurilingue: ***"ATTENZIONE - Balneazione non sicura per mancanza di servizio di salvataggio"***. Inoltre detta segnaletica dovrà essere installata su ogni vialetto di accesso alle spiagge libere del litorale di Marina di Vecchiano.
5. Ai sensi degli artt. 19 e 22 L.R. n. 59/2009 è consentito l'accesso alle aree pubbliche, di uso pubblico e alle spiagge di Marina di Vecchiano ai cani accompagnati dal proprietario con l'obbligo d'uso del guinzaglio e della museruola, qualora previsto dalle norme statali e secondo quanto potrà essere disciplinato da specifica ordinanza comunale. Il responsabile deve disporre di strumenti idonei alla rimozione delle deiezioni solide del cane.

Art. 8

Divieto di balneazione

1. La balneazione è vietata nei corridoi di atterraggio opportunamente segnalati e nelle acque della foce del fiume Serchio poiché interessate dalla navigazione ed individuate dalla Cartografia Terrestre Ufficiale dello Stato U.T.M., a partire dal punto 02^ 11'07" sino da 200 metri a nord della foce "zona permanentemente non idonea alla balneazione per motivi di sicurezza della pubblica incolumità".

Art. 9

Prescrizioni sull'uso delle spiagge

Sulle spiagge del litorale del Comune di Vecchiano, appartenenti al Demanio Marittimo, in relazione al loro uso turistico-ricreativo, durante la stagione balneare, vigono i seguenti divieti:

Alzare e varare unità nautiche di qualsiasi genere ad eccezione dei natanti da diporto trainati a braccia.

Lasciare unità in sosta qualora ciò comporti intralcio al sicuro svolgimento dell'attività balneare, ad eccezione di quelle destinate alla locazione, purché i titolari siano provvisti di concessione demaniale marittima, o alle operazioni di assistenza e salvataggio.

- Occupare l'arenile oltre il tramonto, al di fuori delle concessioni balneari, con ombrelloni, sedie a sdraio, tende e altre attrezzature comunque denominate.
- Occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, ecc.. nonché mezzi nautici, ad eccezione di quelli di soccorso, la fascia di metri 5 dalla battigia, destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, esclusi i mezzi nautici di soccorso. Detto divieto si estende anche ai retrostanti arenili in concessione, appositamente attrezzati e riservati ai clienti degli strutture a servizio della balneazione.
- Transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia delle spiagge; il divieto di sosta è esteso anche alle zone demaniali retrostanti qualora venga intralciata la viabilità o sia impedito l'accesso al mare o alle strutture a servizio della balneazione. Dal divieto sono esclusi i mezzi motorizzati utilizzati da portatori di handicap atti a consentire autonomia nei loro spostamenti.
- Praticare qualsiasi gioco e sport (per esempio il gioco del pallone, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce, windsurf e surf con aquiloni o similari, ecc..) se può derivarne danno o molestia alle persone, turbativa alla pubblica quiete, nonché nocimento all'igiene dei luoghi. Detto divieto è da intendersi esteso anche alle zone di mare frequentate dai bagnanti. Detti giochi possono essere praticati solo nelle zone appositamente attrezzate dai concessionari.
- Condurre animali sull'arenile - ad eccezione degli animali d'affezione a condizione che non siano lasciati liberi di vagare - secondo quanto potrà essere disciplinato da specifica ordinanza comunale. Sono esclusi da tale divieto i cani guida per i non vedenti e previa autorizzazione, i cani brevettati da salvataggio al guinzaglio condotti da personale adibito a salvataggio. L'addestramento di questi ultimi non può essere effettuato sulle spiagge nel corso della stagione balneare.
- Tenere il volume della radio, juke-box, mangianastri ed in genere apparecchi a diffusione sonora, ad un livello tale da costituire disturbo per la quiete pubblica.
- Esercitare attività destinate a terzi (es. attività promozionale, scuole di nuoto, di vela, di windsurf, sci nautico etc.), organizzare manifestazioni nautiche, senza le autorizzazioni previste dalle normative vigenti in materia
- Gettare in mare o lasciare nelle cabine o sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere.
- Distendere o tinteggiare reti.
- Introdurre ed usare bombole di gas o di altre sostanze infiammabili senza l'autorizzazione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
- Organizzare attività di spettacolo e intrattenimento, salvo quelle specificamente autorizzate dal Comune.
- Effettuare pubblicità sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante distribuzione e/o lancio anche a mezzo di aerei, di manifestini ovvero altro materiale.
- Sostare o transitare senza indossare indumenti che coprano le parti intime ed in particolare i genitali.
- Accendere fuochi, sia a terra che in appositi bracieri o fornelli.
- Campeggiare, bivaccare o comunque permanere fuori dalle fasce orarie di cui al precedente articolo 4.

TITOLO IV DISCIPLINA DELLE AREE IN CONCESSIONE PER STRUTTURE BALNEARI.

Art. 10

Disciplina generale degli arenili

1. Tutte le strutture commerciali di proprietà comunale sono aperte al pubblico almeno dalle ore 09.00 alle ore 20.00, fatta salva la possibilità di protrarre l'apertura dei servizi commerciali fino all'orario consentito dal precedente articolo 4.
2. Eventuali deroghe potranno essere rilasciate a seguito di motivata richiesta da parte dei concessionari o dei gestori.
3. Il concessionario o gestore dovrà assicurare a tutti coloro che intendano raggiungere tratti di spiaggia libera, la battigia o comunque il mare, libero e gratuito accesso e transito attraverso l'area in concessione.
4. Il concessionario o gestore dovrà curare la perfetta manutenzione e pulizia delle aree in concessione e dello specchio acqueo antistante. I materiali di risulta dovranno essere sistemati in appositi contenitori chiusi, in attesa dell'asporto da parte degli operatori addetti.
5. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, deve essere tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti.
6. L'ordinanza comunale per la disciplina delle attività di balneazione, potrà disciplinare, a titolo esemplificativo:
 - le distanze tra i paletti degli ombrelloni;
 - la possibilità e le modalità di recinzione delle zone oggetto di concessione.
7. Fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso al mare da parte dei soggetti portatori di handicap attraverso la predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia, i concessionari o i gestori potranno altresì predisporre, al fine di consentire la mobilità all'interno delle aree in concessione, altri percorsi da realizzarsi in materiale plastico o ligneo facilmente rimovibile, da posizionare sulla spiaggia, anche se detti percorsi non risultino riportati nel titolo di concessione. Allo stesso fine detti percorsi potranno congiungere aree limitrofe in concessione, previa semplice comunicazione all'Amministrazione Comunale e dovranno comunque essere rimossi al termine della stagione balneare. Detti percorsi dovranno essere conformi al piano di gestione del Parco Naturale Massaciuccoli, Migliarino, San Rossore.
8. Ai sensi dell'art. 21 L.R. 59/2009, nei locali degli esercizi pubblici e commerciali è consentito l'accesso ai cani accompagnati dal proprietario o detentore, cui è fatto obbligo usare guinzaglio e museruola qualora previsti dalle norme statali, avendo cura che i cani non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno. Il responsabile degli esercizi pubblici e commerciali può adottare misure limitative all'accesso, previa comunicazione al Sindaco.

Art. 11

Disciplina particolare per le strutture a servizio della balneazione

1. Oltre a quanto previsto nel precedente punto, le strutture a servizio della balneazione, prima dell'apertura al pubblico, devono presentare all'ufficio S.U.A.P. del Comune di Vecchiano la segnalazione certificata d'inizio

- attività (SCIA) prevista per l'esercizio delle attività e per gli adempimenti igienico-sanitari necessari per la somministrazione di alimenti e bevande.
2. Ogni stabilimento balneare deve essere dotato di idonee sistemazioni antincendio nel rispetto della vigente normativa in materia.
 3. Dovrà essere garantita la presenza di un estintore portatile ogni venticinque metri lineari di fronte alle cabine e comunque in numero non inferiore a due.
 4. E' vietato l'uso di sapone e shampoo qualora siano utilizzati in docce sprovviste di idoneo sistema di raccolta delle acque e scarico.
 5. E' vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento o per altre attività che non siano attinenti alla balneazione, quali, in particolare, cucinare ed accendere fuochi, con l'esclusione di eventuali locali di servizio.

Art. 12

Disciplina del commercio al dettaglio su aree demaniali marittime

1. Ai sensi dell'art. 29 della legge regionale n. 28/2005, per commercio su aree pubbliche, si intendono le attività di vendita al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità.
2. Ai sensi dell'art. 30 della legge regionale n. 28/2005, l'esercizio del commercio su aree pubbliche può essere esercitato da imprenditori individuali o società regolarmente costituite.
3. L'esercizio del commercio in forma itinerante sul litorale della Marina di Vecchiano, è disciplinato dall'art. 56 del Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche. Sulla fascia di demanio marittimo è consentito solo previo il rilascio di nulla osta da parte del Comune di Vecchiano, a coloro che siano in possesso di segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA) e di documento unico di regolarità contributiva (DURC).
4. Per la vendita di prodotti del settore alimentare devono essere rispettate le vigenti disposizioni in materia di igiene dei prodotti alimentari e degli alimenti di origine animale che recepiscono la normativa comunitaria in materia.
5. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rinvia alla legge regionale n. 28/2005, citata, al relativo regolamento di attuazione ed al Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche.

Art. 13

Prescrizioni sull'uso delle aree di proprietà comunale

1. Sulle aree di proprietà comunale del litorale del Comune di Vecchiano sono vietati gli stessi comportamenti e le attività descritte ed elencate all'art. 9 "Prescrizioni sull'uso delle spiagge", dal punto 1. al punto 16, ad eccezione dei divieti di condurre animali contenuti nel punto 7, che si applicano al solo periodo della stagione balneare.

2. In qualsiasi periodo dell'anno è severamente vietato: accendere fuochi ed utilizzare fiamme di qualsiasi natura, campeggiare, bivaccare.

Art. 14

Uso delle aree ricadenti nel demanio marittimo

1. Chiunque intenda occupare, per qualsiasi uso, zone del demanio marittimo o del mare territoriale o pertinenze demaniali marittime o apportarvi innovazioni, deve presentare regolare domanda a questo Comune mediante gli appositi modelli Ministeriali salvo che si intenda agire in aree ricomprese nel D.P.C.M. 21/12/1995, su cui è competente la Capitaneria di Porto.
2. Con separata Delibera della Giunta Municipale sarà regolamentata la disciplina relativa alla procedura di rilascio dei titoli di occupazione di aree del Demanio Marittimo di competenza comunale.

TITOLO V SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

2

3 Art. 15 **4 Sanzioni**

1. La violazione delle disposizioni del presente regolamento comporterà l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, per le quali la Giunta Comunale determinerà l'ammontare della somma del pagamento in misura ridotta con effetti liberatori, ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689 del 24.11.1981 "Modifiche al sistema penale", come modificato dall'art. 6 bis della legge 24 luglio 2008, n. 125, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito sia di natura amministrativa che penale. Ove applicabili, le eventuali maggiori responsabilità saranno perseguite ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174, del Codice della Navigazione e dell'art. 53 del D.Lgs 18 luglio 2005, n. 171 sulla navigazione da diporto.
2. L'esercizio di attività di commercio su aree pubbliche senza titolo abilitativo o concessione di posteggio ovvero senza i requisiti previsti dalla legge, è soggetto alle sanzioni della Legge regionale n. 28/2005, nonché al sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci ai fini della successiva confisca. Mentre per il commercio itinerante sul demanio marittimo esercitato in assenza del nulla osta rilasciato dall'Amministrazione comunale è prevista la sanzione amministrativa di cui all'art. 1164, comma 1 del Codice della Navigazione.
3. Il Comune di Vecchiano è l'autorità competente all'applicazione delle sanzioni per le violazioni amministrative sopra richiamate, in riferimento alle disposizioni dell'art. 17 legge n. 689/1981.

5 Art. 15

Rinvio e recepimento dinamico

1. Il presente regolamento recepisce dinamicamente le modifiche alle specifiche normative di settore, cui si rinvia per quanto non espressamente previsto dalle precedenti disposizioni.

6 Art. 16
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, della cui approvazione è data pubblicità anche a mezzo della stampa locale, **entra in vigore a decorrere dal 01/05/2014.**

Verbale fatto e sottoscritto.

**IL SINDACO
(Sig. LUNARDI GIANCARLO)**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. SPATARELLA FULVIO)**

=====
Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data _____ e per 15 gg. consecutivi.

Vecchiano,

L'INCARICATO

=====
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ e che contro la medesima non sono stati presentati reclami.

Vecchiano,

L'INCARICATO

=====
E S E C U T I V I T A'

DIVENUTA ESECUTIVA IL _____ AI SENSI DELL'ART. 134

COMMA 3° - DEL DEC. LEGISL. N. 267 DEL 18/08/2000.

VECCHIANO,
